Quali candidati del concorso ordinario per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella GU n.102 del 28-12-2018, è nostra intenzione sottoporre alla Vs. attenzione quanto segue:

PREMESSA

Com'è noto, il predetto concorso, è finora l'unico nella storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un **numero massimo di** *idonei* da inserire nella graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari al 30% dei medesimi¹.

La diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella graduatoria di merito.

Detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi che seguono:

E' noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra – anche per l'effetto dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota cento) - siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021.

La procedura di cui si discute si svolge su base regionale.

Con riferimento alla regione **Sardegna**, la procedura concorsuale è già terminata. I posti vacanti alla data del 1 Settembre 2020 saranno 87, contro i 45 di cui al bando di concorso ed a fronte di una graduatoria che – tenuto conto dell'aumento del 30% - conta appena 59 candidati, fra vincitori ed idonei non vincitori.

Ne discende che pur potendo contare su una platea pari a 72 candidati idonei (72 è il numero dei candidati che hanno conseguito una valutazione sufficiente, avendo superato tutte le prove), la Regione Sardegna si trova irragionevolmente nella situazione di poter usufruire di una graduatoria formata solo da 59 soggetti, al fine di coprire gli 87 posti vacanti e disponibili al 1 settembre 2020 (cui ovviamente dovranno aggiungersi i posti che si libereranno negli anni seguenti).

Pertanto 13 candidati, pur avendo superato tutte le quattro prove concorsuali, non rientrano nella graduatoria per via del limite del 30% agli idonei. Sostanzialmente è come se fossero stati bocciati, in quanto non sono considerati nemmeno idonei.

Tale problematica riguarderà anche altre regioni che ad ora non hanno terminato la procedura concorsuale (Campania, Toscana, Sicilia, Puglia,), dove assume una portata ancora più ampia.

Con riferimento alla regione **Campania** i posti messi a concorso sono 160 (208 contando il 30 % di idonei), a fronte di 306 posti vacanti. I candidati ammessi a sostenere l'orale sono 432. Pertanto potrebbero rimanere fuori dalla graduatoria 224 candidati idonei a coprire la carenza d'organico.

Con riferimento alla regione **Toscana** i posti messi a concorso sono 171 (222 compresi gli idonei) a fronte di 264 sedi vacanti. I candidati ammessi a sostenere l'orale sono 274. Pertanto potrebbero rimanere fuori dalla graduatoria 52 candidati idonei.

Con riferimento alla regione **Sicilia** i posti messi a concorso sono 75 (98 compresi gli idonei) a fronte di 191 posti vacanti. I candidati ammessi all'orale sono 132. Pertanto, all'esito della procedura orale, potrebbero rimanere fuori 34 candidati idonei.

Di detta facoltà ha deciso di avvalersi il MIUR, il quale nel decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018, recante le indicazioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi all'art. 9 ha così statuito: "All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso regionalmente, il cui numero è determinato dal bando di cui all'articolo, compresa una quota di idonei pari al 20 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore. I posti eventualmente residui sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva". Correlativamente, il bando del concorso attualmente in svolgimento e di cui si è detto sopra, all'art. 17 così statuisce: "la commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove scritte, la prova orale ed i titoli, procede alla compilazione della graduatorie di merito composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, ed aumentato di una quota pari al 20%".

Detto limite, con riferimento al concorso in oggetto, è stato successivamente innalzato al 30% per effetto del disposto dell'art. 2 comma 6 del DL 126/2019.

¹ Ciò, per effetto del disposto dell'art. 35, comma 2 lett. e bis) del T.U. sul pubblico impiego, il quale nel disciplinare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale, prevedeva, <u>con una disposizione introdotta nel maggio del 2017 ed abrogata a far data dal 1 gennaio 2019 dalla legge n.145 del 30 Dicembre 2018</u>, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di limitare nel bando di concorso per l'assunzione di personale il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al 20% dei posti messi a concorso.

Con riferimento alla regione **Puglia** i posti messi a concorso sono 29 (38 compresi gli idonei) a fronte di 94 posti vacanti. I candidati ammessi all'orale sono 45. Pertanto potrebbero rimanere fuori 7 candidati idonei.

Sommando tutte le cifre emerge come 330 candidati che hanno superato (o che potrebbero superare, visto che in alcune regioni la procedura orale non è conclusa) tutte le (difficili) prove concorsuali non figurerebbero in nessuna graduatoria, rimanendo formalmente senza l'idoneità.

Ciò senza tenere minimamente in conto le fisiologiche **rinunzie** che verranno operate da alcuni candidati vincitori e/o idonei come accade in ogni concorso e come molto probabilmente accadrà nel presente.

La paradossale conseguenza dell'autolimitazione circa il numero degli idonei da inserire in graduatoria è tale da tradursi in uno **spreco evidente di risorse pubbliche**, giacché è quasi certo che all'esito della procedura concorsuale in oggetto il Ministero dell'istruzione non riuscirà a coprire il proprio fabbisogno assunzionale **non già per carenza di candidati che abbiano superato tutte le prove del concorso, ma semplicemente a causa del vincolo autoimposto con riferimento al numero di idonei.**

E ciò, si badi bene, è tanto più grave sol se si consideri che il concorso per l'assunzione del profilo DSGA non veniva bandito da oltre venti anni, nei quali si è provveduto ad ovviare alla carenza di organico applicando al ruolo dipendenti del Miur in larga parte non in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo, cui probabilmente si dovrà continuare a fare ricorso pur nella presumibile evenienza in cui vi siano candidati laureati e formati per il ruolo, che avranno superato tutte le prove del concorso ma che ciononostante resteranno irragionevolmente fuori dalla graduatoria finale di merito del concorso.

E' interesse peraltro degli stessi candidati risultati sufficienti all'esito della procedura concorsuale essere inseriti in graduatoria, al fine vedere formalmente riconosciuta l'idoneità raggiunta e aspirare allo **scorrimento** della medesima, scorrimento che – lo si rammenta - attualmente si appalesa praticamente certo.

In altri termini, l'assurdità della situazione deriva dal fatto che il limite agli idonei impedisce di scorrere la graduatoria oltre il limite del 30%. Pertanto, teoricamente, se anche tutti i soggetti della graduatoria dovessero rifiutare, l'amministrazione non potrebbe chiamare gli altri, nonostante abbiano superato tutte le prove.

RICHIESTA

Si ritiene, pertanto, che il quadro normativo richieda un **abbattimento** immediato della soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.

Si osserva che nulla osta a tale risoluzione, d'altro canto vale la pena di sottolineare come la facoltà per le PPAA di limitare il numero di idonei in graduatoria abbia avuto vita breve (appena un anno e mezzo), ed altresì che allo stato la corrispondente disposizione risulti abrogata, probabilmente anche per gli evidenti profili di illegittimità costituzionale che la succitata norma recava.

Infatti, una statuizione tesa a facoltizzare la PA a limitare il numero degli idonei in un concorso si pone in assoluta contraddizione con i principi di **buon andamento**, **efficacia**, **efficienza ed economicità** per i motivi sopra diffusamente illustrati. Nella procedura in esame, del resto, detto profilo di illegittimità sta chiaramente già mostrando le sue conseguenze pratiche e si ritiene che il ripristino della legittimità costituzionale sia innanzitutto nell'interesse della stessa pubblica amministrazione.

Per i motivi sopra esposti si insiste pertanto affinché si pongano in essere, <u>in qualunque sede</u>, tutte le opportune iniziative, anche di sensibilizzazione degli organi preposti, al fine di rendere effettivo l'abbattimento della predetta **soglia degli idonei**, attualmente fissata nel 30% dei posti messi a concorso.

24/07/2020 I concorsisti DSGA